

Giorgio Agamben

Stato di eccezione

Homo sacer, II, 1

Bollati Boringhieri

riproducono parodicamente l'anomia attraverso cui la legge si applica al caos e alla vita solo a patto di farsi essa stessa, nello stato di eccezione, vita e caos vivente. Ed è forse venuto il momento di provare a comprendere meglio la finzione costitutiva che, legando insieme norma e anomia, legge e stato di eccezione, assicura anche la relazione fra il diritto e la vita.

6.

Auctoritas e potestas

6.1 Nella nostra analisi dello stato di eccezione a Roma, avevamo ommesso di chiedere che cosa stesse a fondamento del potere del senato di sospendere il diritto attraverso il *senatus consultum ultimum* e la conseguente proclamazione del *iusitium*. Chiunque fosse il soggetto abilitato a dichiarare il *iusitium*, è certo che in ogni caso esso è dichiarato *ex auctoritate patrum*. È noto che il termine che designava a Roma la prerogativa più propria del senato non era, infatti, né *imperium*, né *potestas*, ma *auctoritas: auctoritas patrum* è il sintagma che definisce la funzione specifica del senato nella costituzione romana.

Con questa categoria di *auctoritas* – in particolare nella sua contrapposizione alla *potestas* – ci troviamo di fronte a un fenomeno la cui definizione, tanto nella storia del diritto quanto, più in generale, nella filosofia e nella teoria politica, sembra urtarsi con ostacoli e aporie quasi insormontabili. «È particolarmente difficile – scriveva all'inizio degli anni cinquanta uno storico francese del diritto romano – riportare i vari aspetti giuridici della nozione di *auctoritas* a un concetto unitario» (Magdelain, 1990, p. 685) e, alla fine dello stesso decennio, Hannah Arendt poteva aprire il suo saggio *Che cos'è l'autorità?* osservando che essa era a tal punto «svanita dal mondo moderno» che, in assenza di una qualsiasi «autentica e indiscutibile» espe-

rienza della cosa, «lo stesso termine è stato completamente oscurato da controversie e confusioni» (Arendt, 1961, p. 91). Non vi è, forse, miglior riprova di queste confusioni – e delle ambiguità che esse implicano – del fatto che Arendt intraprendesse la sua rivalutazione dell'autorità solo pochi anni dopo che Adorno e Elise Frenkel-Brunswick avevano condotto il loro attacco frontale contro «la personalità autoritaria». D'altra parte, denunciando con forza «l'identificazione liberale di autorità e tirania» (*ibid.*, p. 97), Arendt non si rendeva probabilmente conto di condividere questa denuncia con un autore che le era certamente invisio.

Nel 1931, in un opuscolo dal significativo titolo *Der Hitler der Verfassung* (il custode della costituzione) Carl Schmitt aveva cercato, infatti, di definire il potere neutrale del presidente del Reich nello stato di eccezione contrapponendo dialetticamente *auctoritas* e *potestas*. Con parole che anticipano le argomentazioni di Arendt, egli, dopo aver ricordato che sia Bodin sia Hobbes erano ancora in grado di apprezzare il significato della distinzione, lamentava invece «la mancanza di tradizione della moderna teoria dello Stato, che oppone autorità e libertà, autorità e democrazia fino a confondere l'autorità con la dittatura» (Schmitt, 1931, p. 137). Già nel 1928, nel suo trattato di diritto costituzionale, pur senza definire l'opposizione, Schmitt ne evocava «la grande importanza nella dottrina generale dello Stato» e rinviava per la sua determinazione al diritto romano («il senato aveva l'*auctoritas*, dal popolo invece si fanno discendere *potestas* e *imperium*» [Schmitt, 1928, p. 109]).

Nel 1968, in uno studio sull'idea di autorità pubblicato in una *Festsache* per gli ottanta anni di Schmitt, uno studioso spagnolo, Jesus Fueyo, notava che la confusione moderna di *auctoritas* e *potestas* – «due concetti che esprimono il senso originario attraverso il quale il popolo romano ha concepito la sua vita comunitaria» (Fueyo;

1968, p. 212) – e il loro confluire nel concetto di sovranità «è stata la causa dell'inconsistenza filosofica della teoria moderna dello Stato»; e aggiungeva subito dopo che questa confusione «non è soltanto accademica, ma è iscritta nel processo reale che ha portato alla formazione dell'ordine politico del moderno» (*ibid.*, p. 213). È il senso di questa «confusione» iscritta nella riflessione e nella prassi politica dell'Occidente che dovremo ora cercare di comprendere.

¶ Che il concetto di *auctoritas* sia specificamente romano è opinione comune, così come stereotipo è il riferimento a Dione Cassio per provare la sua intraducibilità in greco. Ma Dione Cassio, che era un ottimo conoscitore del diritto romano, non dice, come si suole ripetere, che il termine è impossibile da tradurre; egli dice, piuttosto, che esso non può essere tradotto *kathapax*, «una volta per tutte» (*belle-nisai auto kathapax adynaton esti* [Dio. Cass. 55, 3]). L'implicazione è, cioè, che esso debba essere reso in greco di volta in volta con termini diversi secondo i contesti, il che è ovvio, data l'ampia estensione del concetto. Dione non ha, dunque, in mente qualcosa come una specificità romana del termine, ma la difficoltà di ricondurlo a un significato unico.

6.2 La definizione del problema è complicata dal fatto che il concetto di *auctoritas* si riferisce a una fenomenologia giuridica relativamente ampia, che riguarda tanto il diritto privato che il diritto pubblico. Converterà iniziare dal primo la nostra analisi, per verificare poi se sia possibile ricondurre a unità i due aspetti.

In ambito privatistico, l'*auctoritas* è la proprietà dell'*auctor*, cioè della persona *sui iuris* (il *pater familias*) che interviene – pronunciando la formula tecnica *auctor fyo* – per conferire validità giuridica all'atto di un soggetto che da solo non può porre in essere un atto giuridico valido. Così l'*auctoritas* del tutore rende valido l'atto dell'incapace e l'*auctoritas* del padre «autorizza», cioè rende valido, il matrimonio del figlio *in potestate*. In modo analogo, il

FORZA E AUCTORITAS

venditore (in una *mancipatio*) è tenuto ad assistere l'acquirente per convalidare il suo titolo di proprietà nel corso di un processo di rivendicazione che l'oppone a un terzo.

Il termine deriva dal verbo *augeo*: *actor* è *is qui augeat*, colui che aumenta, accresce o perfeziona l'atto - o la situazione giuridica - di un altro. Nella sezione del suo *Volobolario* dedicata al diritto, Benveniste ha cercato di mostrare che il significato originario del verbo *augeo* - che, in area indoeuropea, è significativamente apparenato a termini che esprimono la forza - non è semplicemente «accrescere qualcosa che già esiste», ma «produrre qualcosa dal proprio seno, far esistere» (Benveniste, 1969, vol. 2, p. 148). In verità, nel diritto classico, i due significati non sono in alcun modo contraddittori. Il mondo greco-romano, infatti, non conosce la creazione *ex nihilo*, ma ogni atto di creazione implica sempre qualcos'altro, ma in forma informale o essere incompleto, che si tratta di perfezionare e far crescere. Ogni creazione è sempre co-creazione, così come ogni autore è sempre co-autore. Come ha scritto efficacemente Magdelain, «l'*actoritas* non basta a se stessa: sia che autorizzi, sia che ratifichi, essa suppone un'attività estranea che essa valida» (Magdelain, 1990, p. 685). È allora come se, perché qualcosa possa esistere nel diritto, occorresse una relazione fra due elementi (o due soggetti): quello munito di *actoritas* e quello che prende l'iniziativa dell'atto in senso stretto. Se i due elementi o i due soggetti coincidono, allora l'atto è perfetto. Se vi è, invece, fra di essi uno scarto o una connessione, occorre l'integrazione dell'*actoritas* perché l'atto sia valido. Ma da dove proviene la «forza» dell'*actor*? E che cos'è questo potere di *augere*?

È stato opportunamente notato che l'*actoritas* non ha nulla a che fare con la rappresentanza, per cui gli atti compiuti dal mandatario o da un rappresentante legale si imputano al mandante. L'atto dell'*actor* non si fonda su qualcosa come un potere giuridico di rappresentanza di

Auctoritas und Auctoritas

cui egli è investito (rispetto al minore o all'incapace): esso scaturisce direttamente dalla sua condizione di *pater*. Allo stesso modo, l'atto del venditore, che interviene come *actor* per difendere l'acquirente, non ha nulla a che fare con un diritto di garanzia in senso moderno. Pierre Noailles, che aveva cercato negli ultimi anni della sua vita di delineare una teoria unitaria dell'*actoritas* nel diritto privato, ha potuto così scrivere che essa è «un attributo inerente alla persona e originariamente alla persona fisica [...] il privilegio che appartiene a un romano, nelle condizioni richieste, di servire da fondamento alla situazione giuridica creata da altri» (Noailles, 1948, p. 274). «Come tutte le potenze del diritto arcaico - egli aggiungeva - che fossero familiari, private o pubbliche, anche l'*actoritas* era concepita secondo il modello unilaterale del diritto puro e semplice, senza obbligazione né sanzione» (*ibid.*). E tuttavia è sufficiente riflettere sulla formula *actor fito* (e non semplicemente *actor sum*) per rendersi conto che essa sembra implicare non tanto l'esercizio volontario di un diritto, quanto il realizzarsi di una potenza impersonale nella persona stessa dell'*actor*.

6.3 Nel diritto pubblico, l'*actoritas* designa, come abbiamo visto, la prerogativa più propria del senato. Soggetti attivi di questa prerogativa sono, pertanto, i *pater: actoritas patrum* e *pater auctores fuit* sono formule comuni per esprimere la funzione costituzionale del senato. Gli storici del diritto, tuttavia, hanno sempre avuto difficoltà nel definire questa funzione. Già Mommsen osservava che il senato non ha un'azione propria, ma può agire solo in concorso con il magistrato o per integrare le decisioni dei comizi popolari, ratificando le leggi. Esso non può esprimersi senza essere interrogato dai magistrati e può soltanto chiedere o «consigliare» - *consultum* è il termine tecnico - senza che questo «consiglio» sia mai vincolante

in modo assoluto. *Si eis videtur*, se ad essi (i magistrati) sembra opportuno, è la formula del senatoconsulto; nel caso estremo del senatoconsulto ultimo, la formula è appena più enfatica: *videant consules*. Mommsen esprime questo particolare carattere dell'*auktoritas* scrivendo che essa è «meno che un ordine e più che un consiglio» (Mommsen, 1969, p. 1034).

È certo, in ogni modo, che l'*auktoritas* non ha nulla a che fare con la *potestas* o l'*imperium* dei magistrati o del popolo. Il senatore non è un magistrato, e quasi mai troviamo usato per i suoi «consigli» il verbo *iubere*, che definisce le decisioni dei magistrati o del popolo. E tuttavia, con una forte analogia con la figura dell'*actor* nel diritto privato, l'*auktoritas patrum* interviene a ratificare e a rendere pienamente valide le decisioni dei comizi popolari. Una stessa formula (*actor fio*) designa tanto l'azione del tutore che integra l'atto del minore, che la ratifica senatoriale delle decisioni popolari. L'analogia non significa qui necessariamente che il popolo debba essere considerato come un minore rispetto al quale i *patres* agiscono come tutori: essenziale è, piuttosto, che anche in questo caso si ritrovi quella dualità di elementi che nella sfera del diritto privato definisce l'azione giuridica perfetta. *Auctoritas* e *potestas* sono chiaramente distinte e, tuttavia, esse formano insieme un sistema binario.

La polemica fra gli studiosi che tendono a unificare sotto un unico paradigma l'*auktoritas patrum* e l'*actor* del diritto privato si risolve agevolmente se si considera che l'analogia non concerne le singole figure, ma la struttura stessa della relazione fra i due elementi, la cui integrazione costituisce l'atto perfetto. Già Heinze, in uno studio del 1925, che ha esercitato una notevole influenza sui romanisti, definiva l'elemento comune fra il minore e il popolo con queste parole: «Il minore e il popolo sono decisi a obbligarsi in una certa direzione, ma il loro obbligo non può venire in essere senza la collaborazione di un altro soggetto» (Heinze, 1925, p. 350). Non si tratta, cioè, di una supposta tendenza degli studiosi «a raffigurare il diritto pubblico sotto una luce privatistica» (Biscardi, 1987, p. 119), ma di

un'analogia strutturale che concerne, come vedremo, la natura stessa del diritto. La validità giuridica non è un carattere originario delle azioni umane, ma dev'essere comunicata ad essi attraverso una *potestas* che accorda la legittimità» (Magdelain, 1990, p. 686).

6.4 Cerchiamo di definire meglio la natura di questa «potestas che accorda la legittimità», nella sua relazione alla *potestas* dei magistrati e del popolo. I tentativi di cogliere questa relazione non hanno tenuto conto proprio di quella figura estrema dell'*auktoritas* che è in questione nel senatoconsulto ultimo e nel *instium*. Il *instium* — lo abbiamo visto — produce una vera e propria sospensione dell'ordine giuridico. In particolare, i consoli sono ridotti alla condizione di privati cittadini (*in privato abati*), mentre ogni privato agisce come se fosse rivestito di un *imperium*. Con simmetria inversa, nel 211 a. C., all'avvicinarsi di Annibale, un senatoconsulto resuscita l'*imperium* degli ex dittatori, consoli e censori (*placuit omnes qui dictatores, consules censorumque fuissent cum imperio esse, donec recessisset a muris hostis* [Liv. 26, 10, 9]). Nel caso estremo — cioè quello che meglio la definisce, se è vero che sono sempre l'eccezione e la situazione estrema a definire il carattere più proprio di un istituto giuridico — l'*auktoritas* sembra agire come una forza che sospende la *potestas* dove essa aveva luogo e la *riattiva* dove essa non era più in vigore. Essa è un potere che sospende o riattiva il diritto, ma non vigeformalmente come diritto.

Questa relazione — insieme di esclusione e di supplementazione — fra *auktoritas* e *potestas* si ritrova anche in un altro istituto, il cui l'*auktoritas patrum* mostra ancora una volta la sua funzione peculiare (l'*interregnum*). Anche dopo la fine della monarchia, quando, per morte o per qualunque altra ragione, non vi fosse più nella città alcun console né alcun altro magistrato (tranne i rappresentanti della plebe), i *patres auctores* (cioè, il gruppo dei senatori che appartenevano a una famiglia consolare, in opposizione ai *patres conscripti*) nominavano un *interrex*, che

Spr. v. 2. 2. 2.

assicurava la continuità del potere. La formula usata era: *res publica ad patres redit o auspicia ad patres redeunt*. Come ha scritto Magdelain, «durante l'interregno, la costituzione è sospesa [...] La Repubblica è senza magistrati, senza senato, senza assemblee popolari. Allora il gruppo senatoriale dei *patres* si riunisce e nomina sovraneamente il primo *interrex*, che nomina a sua volta il proprio successore» (Magdelain, 1990, pp. 359 sg.). L'*auctoritas* mostra anche qui la sua connessione con la sospensione della *potestas* e, insieme, la sua capacità di assicurare in circostanze eccezionali il funzionamento della Repubblica. Ancora una volta, questa prerogativa compete immediatamente ai *patres auctores* come tali. Il primo *interrex* non è, infatti, investito come magistrato di un *imperium*, ma dei soli *auspicia* (*ibid.*, p. 356); e Appio Claudio, nel rivendicare contro i plebei l'importanza degli *auspicia*, afferma che essi appartengono ai *patres privatum*, a titolo personale ed esclusivo: *nobis adeo propria sunt auspicia, ut [...] privatum auspicia habeamus* (Liv. 6, 41, 6). Il potere di riattivare la *potestas* vacante non è un potere giuridico ricevuto dal popolo o da un magistrato, ma scaturisce immediatamente dalla condizione personale dei *patres*.

6.5 Un terzo istituto in cui l'*auctoritas* mostra la sua specifica funzione di sospensione del diritto, è la *hostis indicatio*. In situazioni eccezionali, in cui un cittadino romano minacciava, attraverso cospirazione o tradimento, la sicurezza della repubblica, egli poteva essere dichiarato dal senato *hostis*, nemico pubblico. Lo *hostis indicatus* non era semplicemente equiparato a un nemico straniero, lo *hostis alienigena*, perché questi era pur sempre protetto dallo *ius gentium* (Nissen, 1877, p. 27); egli era, piuttosto, radicalmente privato di ogni statuto giuridico e poteva pertanto essere in qualsiasi momento spogliato dei suoi beni e messo a morte. A essere sospeso dall'*auctoritas* non

Auctoritas - Privilegio - 4 Res

è qui semplicemente l'ordine giuridico, ma lo *ius civis*, lo statuto stesso del cittadino romano.

La relazione - insieme antagonistica e suppletiva - fra *auctoritas* e *potestas* si mostra infine in una particolarità terminologica che Mommsen è stato il primo a notare. Il sintagma *senatus auctoritas* è usato in senso tecnico per designare quel senatoconsulto che, in quanto è stata ad esso opposta una *intercessio*, è privo di effetti giuridici e non può, quindi, in nessun caso essere eseguito (anche se veniva come tale trascritto agli atti, *auctoritas perscripta*). L'*auctoritas* del senato appare, cioè, nella sua forma più pura e perspicua quando è stata invalidata dalla *potestas* di un magistrato, quando vive come mera scrittura in assoluta opposizione alla vigenza del diritto. L'*auctoritas* mostra qui per un attimo la sua essenza: la potenza che può, insieme, «accordare la legittimità» e sospendere il diritto esibisce il suo carattere più proprio nel punto della sua massima inefficacia giuridica. Essa è ciò che resta del diritto se si sospende integralmente il diritto (in questo senso, nella lettura benjaminiana dell'allegoria kafkiana, non diritto, ma vita, diritto che s'indetermina in ogni punto con la vita).

6.6 È, forse, nell'*auctoritas principis* - nel momento, cioè, in cui Augusto, in un celebre passo delle *Res gestae*, rivendica l'*auctoritas* come fondamento del proprio statuto di *princeps* - che possiamo comprendere meglio il senso di questa singolare prerogativa. È significativo che proprio la pubblicazione nel 1924 del *Monumentum Atrichobennum*, che permetteva una più esatta ricostruzione del passo in questione, coincida con la rinascita degli studi moderni sull'*auctoritas*. Di che cosa si trattava in sostanza? Di una serie di frammenti di un'iscrizione latina che conteneva un passo del capitolo 34 delle *Res gestae* che, nella sua integrità, era attestato solo nella versione greca.

Mommsen aveva ricostruito il testo latino in questi termini: *post id tempus praestiti omnibus dignitate (axiomati), potestatis autem nihil amplius habui quam qui fuerunt mihi quoque in magistratu conlegae*. L'iscrizione antiochena mostrava che Augusto aveva scritto non *dignitate*, ma *auctoritate*. Commentando nel 1925 il nuovo dato, Heinze scriveva: «Noi filologi dovremmo vergognarci tutti, per aver seguito ciecamente l'autorità di Mommsen: la sola possibile antitesi alla *potestas*, cioè al potere giuridico di un magistrato, era, in questo passo, non *dignitas*, ma *auctoritas*» (Heinze, 1925, p. 348).

Come spesso avviene e come, del resto, gli studiosi non mancarono di osservare, la riscoperta del concetto (nei dieci anni successivi apparvero non meno di quindici importanti monografie sull'*auctoritas*) andava di pari passo al peso crescente che il principio autoritario stava assumendo nella vita politica delle società europee. «*Auctoritas* - scriveva nel 1937 uno studioso tedesco -, cioè il concetto fondamentale nel diritto pubblico nei nostri moderni Stati autoritari, è non solo secondo la lettera, ma anche dal punto di vista del contenuto, comprensibile solo a partire dal diritto romano dell'età del principato» (Wenger, 1937-39, vol. I, p. 152). E, tuttavia, è possibile che questo nesso fra il diritto romano e la nostra esperienza politica sia precisamente ciò che ci resta ancora da indagare.

6.7 Se torniamo ora al passo delle *Res gestae*, decisivo è che qui Augusto definisca la specificità del suo potere costituzionale non nei termini certi di una *potestas*, che egli dichiara di condividere con coloro che gli sono colleghi nella magistratura, ma in quelli, più vaghi, di una *auctoritas*. Il senso del nome «Augusto», che il senato gli conferì il 16 gennaio 27, coincide integralmente con questa rivendicazione: esso proviene dalla stessa radice di *augere*.

Nota del 21/1/70 per conto?

e di *auctor* e, come nota Dione Cassio, «non significa una *potestas* [dymanis] [...] ma mostra lo splendore dell'*auctoritas* [ten bou axiomatos lamproteta]» (53, 18, 2).

Nell'editto del 13 gennaio dello stesso anno, in cui dichiara la sua intenzione di restaurare la costituzione repubblicana, Augusto si definisce *optimi status auctor*. Come ha acutamente osservato Magdelain, qui il termine *auctor* non ha il significato generico di «fondatore», ma quello tecnico di «garante in una *mancipatio*». Poiché Augusto concepisce la restaurazione repubblicana come un trasferimento della *res publica* dalle sue mani a quelle del popolo e del senato (cfr. *Res gestae*, 34, 1), è possibile che «dans la formule *auctor optimi status* [...] le terme d'*auctor* ait un sens juridique assez précis et renvoie à l'idée de transfert de la *res publica* [...]». Auguste serait ainsi l'*auctor* des droits rendus au peuple et au Sénat, de même que, dans la *mancipatio*, le *mancipio dans* est l'*auctor* de la puissance acquise, sur l'objet transféré, par le *mancipio accipiens*» (Magdelain, 1947, p. 57).

In ogni caso il principato romano, che noi siamo abituati a definire attraverso un termine - imperatore - che rimanda all'*imperium* del magistrato, non è una magistratura, ma una forma estrema dell'*auctoritas*. Heinze ha puntualmente definito questa contrapposizione: «Ogni magistratura è una forma prestabilita, nella quale il singolo entra e che costituisce la fonte del suo potere; al contrario, l'*auctoritas* scaturisce dalla persona, come qualcosa che si costituisce attraverso di essa, vive soltanto in essa e con essa scompare» (Heinze, 1925, p. 356). Se Augusto riceve dal popolo e dal senato tutte le magistrature, l'*auctoritas* è invece legata alla sua persona e lo costituisce come *auctor optimi status*, come colui che legittima e garantisce l'intera vita politica romana.

Di qui il particolare statuto della sua persona, che si traduce in un fatto la cui importanza non è stata ancora pienamente apprezzata dagli studiosi. Dione Cassio (55,

pubblico e privato!

12, 5) ci informa che Augusto «rese pubblica tutta la sua casa [en oikian edemiosen pasan] [...] in modo da abitare nello stesso tempo in pubblico e in privato [bin' en tois idiois hama kai en tois koinois oikoie]». E l'*auctoritas* che egli incarna, e non le magistrature di cui egli è stato investito, a rendere impossibile isolare in lui qualcosa come una vita e una *domus* private. Nello stesso senso si deve interpretare il fatto che nella casa di Augusto sul Palatino viene dedicato un *signum* a Vesta. Fraschetti ha opportunamente osservato che, data la stretta connessione fra culto di Vesta e culto dei Penati pubblici del popolo romano, ciò significava che i Penati della famiglia di Augusto si identificavano con quelli del popolo romano e che pertanto «i culti privati di una famiglia [...] e culti per eccellenza comunitari in ambito cittadino (quello di Vesta e dei Penati pubblici del popolo romano) nella casa di Augusto sembrerebbero di fatto potersi omologare» (Fraschetti, 1990, p. 359). La vita «augusta» non è più definibile, come quella dei comuni cittadini, attraverso l'opposizione pubblico/privato.

N È in questa luce che andrebbe riletta la teoria kantowicziana dei due corpi del re, per apporrtarvi alcune precisazioni. Kantowicz, che sottovaluta in generale l'importanza del precedente romano della dottrina che egli cerca di ricostruire per le monarchie inglese e francese, non mette in relazione la distinzione fra *auctoritas* e *potestas* col problema dei due corpi del re e col principio *dignitas non moritur*. Eppure è proprio perché il sovrano era innanzi tutto l'incarnazione di una *auctoritas* e non soltanto di una *potestas*, che l'*auctoritas* si era così strettamente legata alla sua persona fisica da rendere necessario il complicato cerimoniale della confezione di un doppio cerco del sovrano nel *funis imaginarius*. La fine di una magistratura come tale non implica in alcun modo un problema di corpi: un magistrato succede a un altro senza bisogno di presupporre l'immortalità della carica. Solo perché il sovrano, a partire dal *princeps* romano, esprime nella sua stessa persona una *auctoritas* solo perché, nella vita «augusta», pubblico e privato sono entrati in una zona di assoluta indistinzione, diventa necessario distinguere due corpi per assicurare la continuità della *dignitas* (che è semplicemente sinonimo di *auctoritas*).

Carso in arte

(Fraschetti)

Per comprendere fenomeni moderni come il Duce fascista e il Führer nazista è importante non dimenticare la loro continuità col principio dell'*auctoritas principis*. Come abbiamo già osservato, né il Duce né il Führer rappresentano delle magistrature o delle cariche pubbliche costituzionalmente definite - anche se Mussolini e Hitler rivestivano rispettivamente la carica di capo del governo e quella di cancelliere del Reich, come Augusto rivestiva l'*imperium consolare* o la *potestas tribunicia*. Le qualità di Duce o di Führer sono legate immediatamente alla persona fisica e appartengono alla tradizione biopolitica dell'*auctoritas* e non a quella giuridica della *potestas*.

6.8 È significativo che gli studiosi moderni siano stati così pronti a raccogliere la pretesa dell'*auctoritas* di inerire immediatamente alla persona vivente del *pater* o del *princeps*. Quella che era con ogni evidenza una ideologia o una *factio* che doveva fondare la preminenza o, comunque, il rango specifico dell'*auctoritas* rispetto alla *potestas*, diventa così una figura dell'immanenza del diritto alla vita. Non è un caso che ciò avvenga proprio negli anni in cui in Europa il principio autoritario conosceva una inaspettata rinascita attraverso il fascismo e il nazionalsocialismo. Benché fosse evidente che non vi può essere qualcosa come un tipo umano eterno, che s'incarna di volta in volta in Augusto, Napoleone o Hitler, ma soltanto dispositivi giuridici più o meno simili - lo stato di eccezione, il *instium*, l'*auctoritas principis*, il *Führertum* - che vengono usati in circostanze più o meno diverse, negli anni trenta, soprattutto - ma non solo - in Germania, il potere che Weber aveva definito «carismatico» viene collegato col concetto di *auctoritas* ed elaborato in una dottrina del *Führertum* come potere originario e personale di un capo. Nel 1933, in un breve articolo che cerca di delineare i concetti fondamentali del nazionalsocialismo, Schmitt definisce così il principio della *Führung* attraverso «l'identità di stirpe fra capo e seguito» (da notare la ripresa dei concetti weberiani). Nel 1938 viene pubblicata il libro del giurista berlinese Heinrich Triepel *Die Hege-*

monie, che Schmitt si affrettava a recensire. Nella prima sezione, il libro espone una teoria del *Führertum* come autorità fondata non su un ordinamento preesistente, ma su una carisma personale. Il *Führer* è definito attraverso categorie psicologiche (volontà energetica, cosciente e creativo) e la sua unità col gruppo sociale e il carattere originario e personale del suo potere sono fortemente sottolineati.

Ancora nel 1947, l'anziano romanista Pietro De Francisci pubblica *Arcana imperii*, che dedica ampio spazio all'analisi del «tipo primario» di potere che egli, cercando con una sorta di eufemismo di prendere le distanze dal fascismo, definisce *ductus* (e *ductor* il capo in cui s'incarna). De Francisci trasforma la tripartizione weberiana del potere (tradizionale, legale, carismatico) in una dicotomia, calcata sull'opposizione autorità/potestà. L'autorità del *ductor* o del *Führer* non può mai essere derivata, ma è sempre originaria e scaturisce dalla sua persona; essa, inoltre, non è, nella sua essenza, coercitiva, ma si fonda come già Triepel aveva mostrato, sul consenso e sul libero riconoscimento di una «superiorità di valore».

Né Triepel né De Francisci, che pure avevano sotto gli occhi le tecniche di governo naziste e fasciste, sembrano rendersi conto che l'apparenza di originarietà del potere che essi descrivono deriva dalla sospensione o dalla neutralizzazione dell'ordine giuridico - cioè, in ultima istanza, dallo stato di eccezione. Il «carisma» - come il suo riferimento (in Weber perfettamente consapevole) alla *charis* paolina avrebbe potuto suggerire - coincide con la neutralizzazione della legge e non con una figura più originaria del potere.

In ogni caso, ciò che i tre autori sembrano dare per scontato è che il potere autoritario-carismatico scaturisce quasi magicamente dalla persona stessa del *Führer*. La pretesa del diritto di coincidere in un punto eminente con la vita non poteva essere affermata con più forza. In questo senso la dottrina dell'*auctoritas* convergeva almeno in

*Non esiste una forma di auctoritas
che non sia solo coercitiva*

parte con la tradizione del pensiero giuridico che vedeva il diritto come, in ultima analisi, identico alla vita o immediatamente articolato ad essa. Al motto di Savigny («Il diritto non è che la vita considerata da un punto di vista particolare») faceva riscontro nel Novecento la tesi di Rudolph Smend secondo cui «la norma riceve il suo fondamento di validità [*Geltungsgrund*], la sua specifica qualità e il senso della sua validità dalla vita e dal senso che ad essa è attribuito, come, all'inverso, la vita deve essere compresa solo a partire dal suo senso vitale [*Lebensinn*] normato e assegnato» (Smend, 1954, p. 300). Come, nell'ideologia romantica, qualcosa come una lingua diventava pienamente comprensibile solo nella sua relazione immediata con un popolo (e viceversa), così diritto e vita devono implicarsi strettamente in una reciproca fondazione. La dialettica di *auctoritas* e *potestas* esprimeva appunto questa implicazione (in questo senso si può parlare di un originario carattere biopolitico del paradigma dell'*auctoritas*). La norma può applicarsi al caso normale e può essere sospesa senza annullare integralmente l'ordine giuridico, perché nella forma dell'*auctoritas* o della decisione sovrana, essa si riferisce immediatamente alla vita, scaturisce da essa.

6.9 È forse possibile a questo punto volgersi a guardare il cammino fin qui percorso per trarre qualche provvisoria conclusione dalla nostra indagine sullo stato di eccezione. Il sistema giuridico dell'Occidente si presenta come una struttura doppia, formata da due elementi eterogenei e, tuttavia, coordinati: uno normativo e giuridico in senso stretto - che possiamo qui iscrivere per comodità sotto la rubrica *potestas* - e uno anomico e metagiuridico - che possiamo chiamare col nome di *auctoritas*. L'elemento normativo ha bisogno di quello anomico per potersi applicare, ma, d'altra parte, l'*auctoritas* può affermarsi solo in una relazione di validazione o di sospen-

sione della *potestas*. In quanto risulta dalla dialettica fra questi due elementi in certa misura antagonistici, ma funzionalmente connessi, l'antica dimora del diritto è fragile e, nella sua tensione verso il mantenimento del proprio ordine, sempre già in atto di rovinare e corrompersi. Lo stato di eccezione è il dispositivo che deve, in ultima istanza, articolare e tenere insieme i due aspetti della macchina giuridico-politica, istituendo una soglia di indecidibilità fra *anomia* e *nomos*, fra vita e diritto, fra *actoritas* e *potestas*. Esso si fonda sulla finzione essenziale per cui l'anomia - nella forma dell'*actoritas*, della legge vivente o della forza-di-legge - è ancora in relazione con l'ordine giuridico e il potere di sospendere la norma è in presa immediata sulla vita. Finché i due elementi permangono correlati, ma concettualmente, temporalmente e soggettivamente distinti - come nella Roma repubblicana nella contrapposizione fra senato e popolo o nell'Europa medievale in quella fra potere spirituale e potere temporale -, la loro dialettica - ancorché fondata su una finzione - può tuttavia in qualche modo funzionare. Ma quando essi tendono a coincidere in una sola persona, quando lo stato di eccezione, in cui essi si legano e si indeterminano, diventa la regola, allora il sistema giuridico-politico si trasforma in una macchina letale.

6.10 Scopo di questa indagine - nell'urgenza dello stato di eccezione «in cui viviamo» - era di portare alla luce la finzione che governa questo *arcanum imperii* per eccellenza del nostro tempo. Ciò che l'«arca» del potere contiene al suo centro è lo stato di eccezione - ma questo è essenzialmente uno spazio vuoto, in cui un'azione umana senza rapporto col diritto ha di fronte una norma senza rapporto con la vita.

Ciò non significa che la macchina, col suo centro vuoto, non sia efficace; al contrario, quel che abbiamo inteso

mostrare è precisamente che essa ha continuato a funzionare quasi senza interruzione a partire dalla prima guerra mondiale, attraverso fascismo e nazionalsocialismo, fino ai nostri giorni. Lo stato di eccezione ha anzi raggiunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario. L'aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando, all'esterno, il diritto internazionale e producendo, all'interno, uno stato d'eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto.

Non si tratta, naturalmente, di riportare lo stato di eccezione nei suoi limiti temporalmente e spazialmente definiti, per riaffermare il primato di una norma e di diritti che, in ultima istanza, hanno in esso il proprio fondamento. Dallo stato di eccezione effettivo in cui viviamo non è possibile il ritorno allo stato di diritto, poiché in questione ora sono i concetti stessi di «stato» e di «diritto». Ma se è possibile provarsi ad arrestare la macchina, esibirne la finzione centrale, ciò è perché fra violenza e diritto, fra la vita e la norma non vi è alcuna articolazione sostanziale. Accanto al movimento che cerca di mantenerli a ogni costo in relazione, vi è un contromovimento che, operando, in senso inverso nel diritto e nella vita, cerca ogni volta di sciogliere ciò che è stato artificialmente e violentemente legato. Nel campo di tensione della nostra cultura agiscono, cioè, due forze opposte: una che istituisce e pone e una che disattiva e depone. Lo stato di eccezione è il punto della loro massima tensione e, insieme, ciò che, coincidendo con la regola, minaccia oggi di renderle indiscernibili. Vivere nello stato di eccezione significa fare esperienza di entrambe queste possibilità e tuttavia, separando ogni volta le due forze, incessantemente provarsi a interrompere il funzionamento della macchina che sta conducendo l'Occidente verso la guerra civile mondiale.

che è una macchina letale
che è una macchina letale
che è una macchina letale

6.11 Se è vero che l'articolazione fra vita e diritto, anomia e *nomos* prodotta dallo stato di eccezione è effimera, ma fittizia, non si può, tuttavia, trarre da ciò la conseguenza che, al di là o al di qua dei dispositivi giuridici, si dia da qualche parte un accesso immediato a ciò di cui essi rappresentano la frattura e, insieme, l'impossibile composizione. Non vi sono, *prima*, la vita come dato biologico naturale e l'anomia come stato di natura e, *poi*, la loro implicazione nel diritto attraverso lo stato di eccezione. Al contrario, la stessa possibilità di distinguere vita e diritto, anomia e *nomos* coincide con la loro articolazione nella macchina biopolitica. La nuda vita è un prodotto della macchina e non qualcosa che presiste ad essa, così come il diritto non ha alcuna assise nella natura o nella mente divina. Vita e diritto, anomia e *nomos*, *anctoritas* e *potestas* risultano dalla frattura di qualcosa a cui non abbiamo altro accesso che attraverso la finzione della loro articolazione e il paziente lavoro che, smascherando questa finzione, separa ciò che si era preteso di unire. Ma il disincanto non restituisce l'incantato al suo stato originario: secondo il principio per cui la purezza non è mai nell'origine, esso gli dà soltanto la possibilità di accedere a una nuova condizione.

Esibire il diritto nella sua non-relazione alla vita e la vita nella sua non-relazione al diritto significa aprire fra di essi uno spazio per l'azione umana, che un tempo rivendicava per sé il nome di «politica». La politica ha subito una durevole eclisse perché si è contaminata col diritto, concependo se stessa nel migliore dei casi come potere costituente (cioè violenza che pone il diritto), quando non si riduce semplicemente a potere di negoziare col diritto. Meramente politica è, invece, soltanto quell'azione che recide il nesso fra violenza e diritto. E soltanto a partire dallo spazio che così si apre sarà possibile porre la domanda su un eventuale uso del diritto

dopo la disattivazione del dispositivo che, nello stato di eccezione, lo legava alla vita. Avremo allora di fronte un diritto «puro», nel senso in cui Benjamin parla di una lingua «pura» e di una «pura» violenza. A una parola non obbligatoria, che non comanda né proibisce nulla, ma dice soltanto se stessa, corrisponderebbe un'azione come mezzo puro che mostra soltanto se stessa senza relazione a uno scopo. E, tra le due, non un perduto stato originario, ma soltanto l'uso e la prassi umana che le potenze del diritto e del mito avevano cercato di catturare nello stato di eccezione.

La cartilagine del 71 è un nuovo modo
 di mettere Dio e Socrate [come
 pure altri nobilitati moderni,
 Testa e figura del Socrate].
 Questi elementi non sono
 presenti nel vecchio. Dove
 non è ferocissimo lo stato
 di eccezione in modo nobilitato.
 P. 36.
 D'instabile legge in termini
 moderni la cartilagine
 auctores - potestas.